

Pubblicato il 23/03/2017

N. 00806/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 758 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

- 1) L.A.C. di Milito Antonia e C. s.a.s.; 2) L.A.C. dott. Lo Bue Tommaso s.a.s.; 3) L.A.C. Dott.ssa Rina Costa; 4) L.A.C. Bonasera S.r.l.; 5) L.A.C. Marcello Bonasera; 6) L.A.C. Dott.ssa Picone Giuseppa S.r.l.; 7) L.A.C. dott.ssa A. di Pisa & C. s.a.s.; 8) L.A.C. Dott.ssa M. Tedesco s.a.s.; 9) Studio Sanitas; 10) Centro Analisi Cliniche Brunelleschi S.r.l.; 11) Analisi Cliniche Dott. Lo Bue & C. S.a.s.; 12) Centro Analisi Cliniche Giordano e Santino s.n.c.; 13) Laboratorio Analisi Cliniche delle Dott.sse De Michele Michela e Valente Fulvia S.n.c.; 14) Laboratorio Analisi Cliniche DNA S.r.l.; 15) L.A.C. Puccia Maniaci S.r.l.; 16) Laboratorio Patologia Clinica Dott.ssa Gallina & C. S.a.s.; 17) Analisi Cliniche Dott. E. Lo Giudice S.a.s.; 18) Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana Cascio & C. s.a.s.; 19) Laboratorio Analisi Cliniche "Cerde" di Ciotta Calogero e Vitale Badaco Elio S.n.c.; 20) Laboratorio Analisi Calamia di Calamia Tommaso & C. S.a.s.; 21) L.A.C. Dott. Vincenzo Pinello S.r.l.; 22) Analisi Cliniche Lampedusa S.r.l.; 23) Analisi Cliniche Dott.ssa

Angela Sirchia S.r.l.; 24) Studio di Medicina Nucleare S.r.l.; 25) Analisi di Vittoria di Chiara s.n.c.; 26) Centro Indagini Biologiche S.r.l.; 27) Analisi Cliniche Dott.ssa Rosanna Giacalone s.a.s.; 28) Analisi Cliniche Dott. E. Orlando della Dott.ssa P. Orlando & C. S.a.s.; 29) Dott. A. Morreale s.a.s. di Alessandra Lo Vecchio; 30) Centro Biomedico Dott. Gregorio Italiano S.r.l.; 31) I.D.P. Cuppari S.r.l.; 32) Laboratorio di Analisi Cliniche Impastato; 33) Laboratorio Analisi Cliniche Quintino Sella S.n.c.; 34) Laboratorio Analisi Cliniche S. Flavia - Porticello S.a.s.; 35) Gamma di Cangemi Maria Angela & C. S.a.s.; 36) Laboratorio Salus; 37) Laboratorio Analisi Cliniche e Batt. Dr. S. Abate della Dott.ssa Barbera Vita & C. S.a.s.; 38) L.A.C. BIOS s.a.s. di Pantano Laura; 39) Centro Analisi Igea di Raimondo Dr. Giuseppe s.a.s.; 40) Centro Analisi Cliniche "Politeama" S.a.s.; 41) Check Up S.r.l.; 42) Studio di Ricerche Cliniche S.r.l.; 43) Centro Analisi Cliniche Coffaro Cristina & C. S.n.c.; 44) C.B. Ematos; 45) Associazione Biomedica del Dott. Suriano Ottavio & C. S.a.s.; 46) Analisi Cliniche Dott. Riccardo Majolino s.a.s.; 47) Laboratorio Analisi Clinico di Dario Majolino s.a.s.; 48) Laboratorio Analisi Cliniche G.G.R. s.n.c.; 49) Centro Biodiagnostico s.n.c.; 50) Laboratorio Analisi Cliniche "Biolab" s.n.c.; 51) Centro Analisi Carini di Arcoleo Francesco & C. s.n.c.; 52) Muscarello Vita Maria Laboratorio di Analisi S.a.s.; 53) Analisi Cliniche Avenoso S.r.l.; 54) Centro Analisi Cliniche Roccella di Cardella Venerina & C. S.n.c.; 55) Società Centro Mendel S.r.l.; 56) Laboratorio Analisi Dott.ssa Paola Rubino; 57) Centro Medico Laboratorio Analisi Biologiche Italia; 58) Centro Analisi e Diagnostica Clinica S.r.l.;

- 59) Duolab Società Consortile a r.l.; 60) Polilab s.c. a r.l.; 61) Centro Biomedico s.c. a r.l.; 62) Emoteam S.r.l.; 63) Gruppo Diagnostico Mediterraneo s.c. a r.l.; 64) Gamma Interlab a r.l.; 65) Consorzio Triscele s.c. a r.l.; 66) Consorzio Siciliano Analisi; 67) Consorzio Akis Soc. Consortile a r.l.;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con

domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino, sito in Palermo nella via Libertà n.171;

contro

- ASSESSORATO PER LA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81, è domiciliato per legge;

nei confronti di

- ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Narbone, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'Azienda, sita in Palermo nella Via Pindemonte n.88;

per l'annullamento

QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO:

- del D.A. n. 170/2013 del 28 gennaio 2013, pubblicato sulla GURS n. 7 dell'8 febbraio 2013, avente ad oggetto "Ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007";

QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- della direttiva di cui alla nota prot. n. 42495 del 16.5.2013 indirizzata a tutti i commissari delle aziende sanitarie provinciali a firma congiunta dell'Assessore e del Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione strategica dell'Assessorato alla Salute, avente ad oggetto "applicazione D.A. n. 170 del 28.1.2013".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2017 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 17/03/2016 gli odierni ricorrenti hanno riassunto (per la seconda volta) il giudizio R.G. n.758/2013 a seguito della sentenza del C.G.A. n.716/2015.

Per una migliore intelligenza dei fatti di causa appare opportuno ripercorrere il complesso iter processuale che ha connotato la vicenda contenziosa in esame.

1.1. Con l'originario ricorso notificato in data 3 aprile 2013, e depositato il successivo 16 aprile, gli odierni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, riproposte con l'atto di riassunzione.

Le ditte ricorrenti hanno contestato la determinazione dell'Amministrazione contenuta nell'impugnato D.A. n.170/2013 di ritenere vigenti le tariffe indicate nel D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007, fin dal momento della adozione di tale decreto, e di procedere al recupero delle somme nel frattempo erogate in loro favore in misura maggiore alle tariffe ivi determinate; hanno contestato inoltre le modalità del recupero di dette somme disposto dall'Amministrazione regionale.

In particolare i ricorrenti hanno dedotto:

- che l'amministrazione avrebbe violato il principio della irretroattività dei provvedimenti amministrativi;
- che le determinazioni assunte si porrebbero in contraddizione insanabile con il comportamento tenuto negli anni dalla stessa amministrazione;
- che non sarebbe vero che i vari giudizi proposti avverso il D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007 si sarebbero tutti esauriti con esito favorevole per l'amministrazione;
- che l'amministrazione non avrebbe tenuto conto che avverso il piano di rientro sono pendenti diversi contenziosi;

- che il provvedimento impugnato non potrebbe ritenersi conseguente al verificarsi della condizione indicata nel D.A. n. 336/2008 (che aveva sospeso gli effetti del D.A. n. 1977/2007), atteso che tale condizione si era verificata già due anni prima;
- che il recupero della differenza tra le tariffe indicate nel D.A. n. 1977/2007 e quelle erogate negli anni sarebbe operativamente molto difficile, se non impossibile, per il concreto meccanismo che pone a carico dell'utente parte di tali tariffe;
- che infine i soggetti convenzionati nella Regione Siciliana si troverebbero in una situazione deteriore rispetto ai convenzionati delle altre regioni, nelle quali le tariffe sono state nel tempo aggiornate.

1.2. Con i successivi motivi aggiunti i ricorrenti, richiamando le censure già articolate con il ricorso principale, hanno posto in rilievo il comportamento asseritamente contraddittorio che l'amministrazione regionale avrebbe tenuto con riguardo al disposto recupero delle maggiori somme erogate.

1.3. Si sono costituite le amministrazioni intime e l'Avvocatura dello Stato, per conto dell'Assessorato alla Sanità, con memoria, ha replicato alle argomentazioni contenute in ricorso e chiesto il suo rigetto.

1.4. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta in seno ai motivi aggiunti, il ricorso è stato posto in decisione e definito con la sentenza n. 1605/2013 (resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.) con la quale la Sezione ha rigettato il ricorso proposto avverso il D.A. n. 170/2013 ed ha declinato la giurisdizione relativamente all'atto impugnato con motivi aggiunti, con il quale l'Assessorato alla Salute fornisce indicazioni operative alle diverse Aziende Sanitarie Provinciali in ordine ai recuperi delle somme previsti con il D.A. n. 170/2013.

1.5. La sentenza di questo Tar n. 1605/2013 è stata impugnata dai ricorrenti e in sede cautelare il CGA ha emesso l'ordinanza n. 862/2013 che per un

evidente errore materiale della sua parte dispositiva annullava la sentenza rinviando al Tar.

1.6. Sulla scorta del suddetto provvedimento del CGA n. 862/2013 i ricorrenti hanno riassunto una prima volta il giudizio RG 758/2013 dinanzi a questo Tar.

1.7. La Sezione con sentenza n.3144/2013 ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione ritenendo che il provvedimento del CGA n. 862/2013 doveva essere inteso come un'ordinanza cautelare che sospende provvisoriamente gli effetti della sentenza n.1605/2013 la quale non doveva ritenersi caducata. La suddetta sentenza n.3144/2013 veniva anch'essa impugnata dai ricorrenti.

1.8 Frattanto, con ordinanza n. 597 del 23 ottobre 2015, il CGA si pronunciava sulla discussa natura del suo provvedimento n. 862/2013, affermandone la natura di ordinanza, con effetti "non sospensivi" della sentenza n. 1605/2013, ma soltanto acceleratori.

1.9. Successivamente, con sentenza del 21 dicembre 2015 n. 716, il CGA, previa riunione dei ricorsi, ha deciso i ricorsi proposti in appello avverso:

- la sentenza Tar n.3144/2014 che aveva dichiarato inammissibile la riassunzione del giudizio;
- la sentenza Tar n.1605/2013;

e ha rigettato il primo mentre ha accolto il secondo dichiarando la nullità della sentenza n. 1605/2013, in ragione del mancato avviso alle parti circa il profilo del difetto di giurisdizione, relativo alla parte della domanda formulata sulle «modalità con le quali l'amministrazione ha fornito direttive alle Aziende Sanitarie per il recupero delle somme che sarebbero state indebitamente corrisposte».

1.10. A seguito di detta sentenza del CGA n.716/2015 i ricorrenti hanno nuovamente riassunto il ricorso.

1.11. Nella camera di consiglio del 11/05/2016 il Collegio con ordinanza n. 588/2016 ha accolto la domanda cautelare di sospensiva limitatamente alla

sola sospensione degli ingenti rimborsi che potrebbero essere richiesti alle strutture ricorrenti.

1.12. In vista dell'udienza pubblica sono state depositate memorie difensive e di replica dai ricorrenti e dalla difesa erariale. Nessuna memoria ha depositato la ASP Palermo.

1.13. Alla pubblica udienza pubblica del 9 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione

DIRITTO

2. Appare opportuno premettere che con il decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007, in espressa attuazione del patto Stato – Regione di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale del 28 settembre 2006, è stato integralmente recepito il contenuto dell'art. 3 del D.M. del 12 settembre 2006, nonché l'art. 1 comma 796, lett. o) della legge n. 296 del 2006 e, per l'affetto, “le tariffe massime erogabili dalle strutture sanitarie siciliane a far data dall'1 ottobre 2007 sono quelle recepite nell'allegata tabella A...”.

A seguito dell'impugnazione di tale decreto, da parte di alcune strutture private interessate, e delle ordinanze cautelari di sospensione dei suoi effetti – motivate in conseguenza dei dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 796, lett. o) della legge n. 296 del 2006, già sollevati dinanzi alla Consulta, ed in attesa della decisione della Corte Costituzionale – l'Assessorato alla Salute ha adottato il D.A. n. 336 del 27 febbraio 2008 con il quale ha sospeso, in modo generalizzato, l'efficacia delle tariffe determinate con il D.A. n. 1977/2007, nelle more della definizione delle controversie nelle quali erano state adottate le ordinanze di sospensione cautelare.

Con l'impugnato decreto assessoriale n. 170 del 28 gennaio 2013 l'assessore ha decretato che sono venute meno i presupposti ai quali erano collegati gli effetti sospensivi disposti con il D.A. n. 336/2008, con conseguente ripristino dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007, con la

decorrenza stabilita in quest'ultimo decreto. Ed ha poi invitato le A.S.P. a procedere al recupero di quanto indebitamente corrisposto.

3. Ricostruito il quadro fattuale nel quale si è sviluppata la vicenda oggetto della presente controversia - in margine alla quale, in epoca coeva, erano stati proposti vari ricorsi analoghi al presente - parte ricorrente insiste nei motivi di ricorso articolati nel ricorso originario e con memoria di replica depositata il 19/12/2016, prendendo le mosse dalla sentenza del CGA n.428/2015 resa nell'ambito, appunto, di un altro giudizio, deduce quanto segue.

Con detta sentenza il CGA ha cassato "in via rescindente" la propria sentenza n.783/2012 che aveva ritenuto inammissibile il ricorso originario avverso i DD.AA. Regionali del 2007 relativi sia alle tariffe Bindi sia agli sconti, sul falso dato che non fossero stati impugnati il presupposto Piano di Rientro (in seno al quale era in tesi già previsto il recepimento delle tariffe statali e quindi era anticipato l'effetto lesivo dei quali si dovevano quei ricorrenti) dando atto che in realtà detto Piano era stato effettivamente impugnato nel giudizio dinanzi al Tar Palermo RG 2081/2007.

Quanto alla fase rescissoria il CGA ha disposto la sospensione del giudizio di appello ritenendo pregiudiziale la definizione del giudizio R.G. n.2081/2007.

Sulla scorta di detta sentenza la difesa dei ricorrenti ritiene associati due punti:

- a) non esisterebbe nessun giudicato sulla impugnativa proposta dagli odierni ricorrenti, avverso le modifiche approvate dei decreti Bindi e Turco;
- b) non si sarebbe realizzato il presupposto cui i provvedimenti assessoriali hanno condizionato il preteso obbligo di restituzione delle somme percepite "in più", ovvero la conclusiva definizione nel merito dei ricorsi per l'annullamento delle tariffe medesime.

I ricorrenti insistono, pertanto, in via principale per l'annullamento dell'impugnato D.A. n.170/2013 ovvero, in subordine, per la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio RG 2081/2007 (Piano di Rientro) la cui indiscussa pregiudizialità rispetto alla odierna impugnazione

sarebbe attestata anche dall'ordinanza 617/2011 resa dal CGA, sempre in altro giudizio.

4. Il ricorso è infondato.

Ritiene, infatti, il Collegio che le difese da ultimo spiegate da parte ricorrente non elidano in alcun modo la correttezza delle motivazioni già adottate nella sentenza di questo Tar n. 1605/2013 (annullata per un mero vizio di rito) e dalla quale non sussistono altre ragioni per discostarsi, atteso peraltro che il percorso motivazionale della decisione è stato confermato in toto dalla sentenza del CGA n.111 del 06/02/2015 resa in altro analogo giudizio.

4.1. E' innanzitutto infondata la censura con la quale i ricorrenti sostengono che il provvedimento impugnato violerebbe il principio di irretroattività degli effetti degli atti amministrativi.

In realtà, come già in precedenza statuito, l'atto impugnato non ha effetti retroattivi, ma costituisce il naturale sviluppo di quanto già stabilito con il decreto del 27 febbraio 2008 n. 336.

In tale decreto n.336/2008 l'amministrazione regionale resistente ha precisato di disporre la sospensione degli effetti del decreto n. 1977/2007 – nelle more della definizione del giudizio di merito dei ricorsi, proposti avverso tale decreto, nei quali questo Tribunale aveva accolto le istanze cautelari avanzate – con espressa riserva di ripetizione di quanto sarebbe stato corrisposto in misura maggiore, in applicazione dei valori tariffari previgenti.

Al verificarsi della condizione risolutiva prevista nel decreto n. 336/2008, in conseguenza della reiezione dei ricorsi proposti avverso il decreto n. 1977/2007, e quindi del venir meno degli effetti delle sospensive ivi adottate, ha perduto effetto la sospensione disposta con il decreto n.336 ed ha preso vigore la riserva di ripetizione in esso contenuta.

Orbene sul punto il CGA, con la citata sentenza n.11/2015 ha statuito che *“la pendenza di ulteriori ricorsi relativi alla materia in questione (quale che ne sia l'oggetto, se diretti cioè all'annullamento del decreto 1977/2007, ovvero alla revocazione di decisioni al riguardo già intervenute) non può avere alcuna rilevanza.*

La sospensione del DA n. 366/2008 non è stata condizionata alla definitività del precedente decreto n. 1977, ma al venir meno delle ordinanze di sospensione, tutte specificatamente indicate, che erano state adottate dal TAR Sicilia.

Sicché il venir meno degli effetti di tali sospensive (essendo stati i relativi giudizi definiti con la reiezione dei ricorsi, sia in primo che in secondo grado) ha determinato la realizzazione della condizione adottata con il decreto 366/2008, il quale dunque ha perduto efficacia, con conseguente reviviscenza ab origine delle tariffe “sospese” di cui al DA n. 1977/2007. Del che appunto ha dato atto con il decreto oggi impugnato l’Amministrazione intimata”.

In altre parole “la pretesa “retroattività” di effetti collegata all’asserito “ripristino” delle originarie tariffe deve ritenersi assolutamente insussistente, trattandosi, con evidenza, nella specie, non di “ripristino” di esse, ma di loro “reviviscenza” ipso iure, connessa al venir meno dell’effetto “sospensivo”, in ragione dell’avveramento della condizione prevista”.

Sotto questo profilo appare inconferente ai fini del decidere quanto già in precedenza sostenuto da parte ricorrente, e più specificamente argomentato in sede di riassunzione, ossia che nell’ambito di altro giudizio, avente oggetto analogo al presente, il CGA con sentenza n.428/2015 ha cassato “in via rescindente” la propria sentenza n.783/2012 ritenendo pregiudiziale in quel giudizio la definizione del giudizio n.2081/2007 (Piano di Rientro).

Infatti, agli effetti del presente giudizio, la caducazione dell’affetto sospensivo disposto con il decreto n. 336/2008 si è verificata indipendentemente dall’esito delle decisioni del C.G.A. ed indipendentemente dall’adozione dello stesso decreto impugnato al quale deve riconoscersi natura meramente ricognitiva.

E’ quindi del tutto irrilevante il fatto che il “piano di rientro” - impugnato da altri ricorrenti in altro giudizio - sia o meno divenuto inoppugnabile e d’altra parte, come osservato dal giudice d’appello “Ove poi in conseguenza di tali ricorsi pendenti dovessero essere adottati provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti, l’amministrazione non potrà non tenerne conto nella definizione degli specifici rapporti che li riguardano”.

Ma ciò, con tutta evidenza, impinge unicamente sulla concreta esecuzione del D.A. n.170/2013 e non già sulla legittimità dello stesso, non ravvisandosi ragioni per sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio RG. 2081/07, come in via gradata richiesto dai ricorrenti.

Infatti la circostanza che i ricorrenti possano avere ragioni da opporre al recupero delle somme frattanto erogate in applicazione delle tariffe previgenti è questione che esula del tutto dalla legittimità del provvedimento impugnato, che ha contenuto, come si è detto, semplicemente ricognitivo.

4.2. Anche la dedotta circostanza che in occasione della determinazione degli aggregati di spesa non sia stata formulata dall'amministrazione alcuna riserva di ripetizione non è rilevante, atteso che in sede di determinazione degli aggregati non vengono determinate, o ribadite, le tariffe delle prestazioni oggetto di convenzione.

4.3. Con l'ultimo motivo del ricorso principale viene dedotto dai ricorrenti, senza peraltro fornirne alcuna prova, che, a seguito dell'applicazione del criterio indicato nel provvedimento impugnato le tariffe applicate in Sicilia sarebbero inferiori a quelle applicabili nel resto dell'Italia.

Il rilievo, peraltro sfornito di adeguato supporto probatorio, non impinge sulla legittimità del provvedimento impugnato riguardando non vizi del provvedimento ma semmai valutazioni proprie della sfera politico-amministrativa.

4.4. Con riferimento, infine, alle censure proposte con il quinto motivo del ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti contestano le modalità con le quali l'amministrazione ha fornito direttive alle Aziende Sanitarie per il recupero delle somme che sarebbero state indebitamente corrisposte in virtù del D.A. n. 170/2013.

Il ricorso in parte qua è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Invero il provvedimento impugnato attiene alla determinazione dell'entità di un credito che l'amministrazione sanitaria – complessivamente considerata – assume di avere nei confronti degli odierni ricorrenti ed alle concrete modalità

del suo recupero, questioni tutte che evidentemente non dipendono dall'esercizio di alcun potere pubblicistico, ma attengono al mero rapporto creditorio tra le parti (cfr. Cass. SS.UU. 18 dicembre 2008 n. 29536; C.G.A. 19 gennaio 2010 n. 32; Cons. di Stato, III, 15 gennaio 2013 n. 192).

5. In conclusione, il presente gravame deve essere in parte dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione e, per il resto, respinto in quanto infondato.

6. In considerazione della complessità della vicenda contenziosa, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, per la restante parte, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO

